

**Capitolo VII**  
**OBBLIGAZIONI DELL'AVVOCATO**  
**NEL PROCESSO,**  
**INADEMPIMENTO E**  
**RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**

**SOMMARIO: 1. Questioni - 2. Il dovere dell'avvocato di compimento di attività di impulso processuale nell'interesse dell'assistito - 3. I doveri dell'avvocato di informazione del cliente nel corso del processo - 4. Il divieto dell'avvocato di causare un ritardo imputabile nella tutela giudiziaria dei diritti del cliente - 5. Il dovere dell'avvocato di "particolare diligenza" nelle cause cd. ad elevato rischio di soccombenza - 6. Il divieto dell'avvocato di agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave - 7. Il divieto dell'avvocato di usare espressioni sconvenienti o offensive negli scritti difensivi - 8. Il dovere dell'avvocato di riservatezza nei confronti della parte patrocinata - 9. Il dovere di diligenza dei sostituti e degli ausiliari dell'avvocato - 10. Abstract**

## 1. Questioni

- a) *In cosa consiste il dovere del difensore di compiere, nel corso del giudizio, attività di impulso processuale nell'interesse del cliente?*
- b) *Quali sono le circostanze di cui l'avvocato deve informare il proprio assistito durante il processo?*
- c) *È configurabile una responsabilità professionale del difensore per la scelta di una strategia processuale che, seppur ammissibile, si traduca in un ritardo nella tutela giudiziale dei diritti del cliente?*
- d) *La incuria del difensore nella assistenza della parte può essere fonte di responsabilità professionale anche se la causa era, già a priori, ad elevato rischio di soccombenza?*
- e) *In quali casi l'azione o la resistenza in giudizio possono considerarsi connotati da mala fede o colpa grave, ex art. 96 c.p.c.?*
- f) *Nel caso di responsabilità processuale aggravata imputabile al difensore, il Giudice può condannare direttamente quest'ultimo (anziché il suo assistito) al risarcimento del danno ed alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 96 c.p.c.?*
- g) *In quali casi le espressioni contenute negli scritti difensivi sono sconvenienti o offensive, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.?*
- h) *È configurabile una responsabilità diretta del difensore verso la parte offesa dagli scritti difensivi sconvenienti o offensivi del primo?*
- i) *Nel processo, la titolarità del trattamento dei dati personali delle parti spetta all'avvocato o all'autorità giudiziaria?*
- l) *Il difensore che si avvalga, nell'attività processuale, di sostituti e di ausiliari, risponde – e se sì, a quale titolo ed in quali casi – della negligenza professionale di costoro?*

## 2. Il dovere dell'avvocato di compimento di attività di impulso processuale nell'interesse dell'assistito

Nell'attività giudiziale *“l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa”* (art. 46 del Codice Deontologico: *“Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza”*).

Pertanto, il professionista forense che abbia avuto mandato dal cliente di agire ovvero resistere in giudizio viola il proprio dovere di diligenza professionale se – **nel corso dello svolgimento della causa** – provoca la **maturazione di decadenze processuali**, così ledendo la posizione del proprio assistito.

La colpevole maturazione, ascrivibile al professionista forense, di tali decadenze, impedisce quella “*effettività della tutela dei diritti*” che la nuova legge professionale (art. 2, comma II) assegna alla funzione di garanzia dell’avvocato.

La casistica giurisprudenziale offre una significativa panoramica delle ipotesi più ricorrenti di responsabilità professionale forense, derivante dalla violazione del dovere di attivazione in esame.

Così, ad esempio, l’errore professionale addebitabile all’avvocato, consistente nella **mancata impugnazione di una sentenza** dichiarativa dell’estinzione del processo per irrivalenza della riassunzione dello stesso, nonché nell’omessa informazione del cliente circa le conseguenze di essa, con **definitiva perdita del diritto**, rende del tutto inutile – ad avviso della Suprema Corte – l’attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempita ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuto alcun compenso al professionista (Cass. civ., 26.2.13, n. 4781, in *Foro it.*, 2013, 6, I, 1940).

Ad avviso dei Giudici di legittimità, inoltre, è **dolosa** e non colposa la condotta dell’avvocato che informi il proprio cliente sull’andamento di una **causa inesistente**, facendo così maturare la prescrizione del diritto di quest’ultimo, atteso che, ai fini della configurabilità del **dolo nell’illecito contrattuale**, è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione, accettando il rischio di impedire il soddisfacimento della pretesa creditoria, senza che occorra l’ulteriore requisito della consapevolezza e volontà di arrecare il danno (cd. *animus nocendi*). Di conseguenza, il legale non potrà avvalersi della copertura assicurativa da responsabilità professionale per i danni che dovrà risarcire al suo assistito, qualora la polizza escluda, per legge, i danni derivanti da fatti dolosi (Cass. civ., 24.4.08, n. 10659, in *Dir. ed econ. assic.*, 2012, 1, I, 212).

Parimenti, si ritiene che la **mancata indicazione delle prove indispensabili** per l’accoglimento della domanda costituisca, di per sé, manifestazione di negligenza del difensore, salvo che quest’ultimo dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile, o di avere svolto tutte le attività che potevano essergli ragionevolmente richieste, tenuto conto, da un

lato, che rientra nei doveri di diligenza professionale dell'avvocato la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza e, dall'altro, che quest'ultimo, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del Giudice (Cass. civ., 23.12.15, n. 25963 in *Dir. giust.*, 4.1.16).

Del pari, in tema di danni subiti dalla parte ad opera del difensore per mancato esercizio del diritto entro il **termine prescrizione**, il danno che il professionista deve risarcire alla parte consiste nel pregiudizio economico che questa subisce a causa del mancato accoglimento della domanda, per **estinzione del diritto** determinata dal decorso del termine (Cass. civ., n. 10454/02, cit.).

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha affermato la sussistenza della responsabilità professionale del legale che, nell'interesse del cliente, aveva esercitato **l'azione in confessoria servitutis**, senza fornire la prova dell'esistenza del diritto; nella specie, posto che il sistema tavolare, ai fini della opponibilità ai terzi di una servitù, richiede l'iscrizione della servitù nella partita tavolare relativa al fondo servente, a fronte dell'eccezione del convenuto di carenza di prova documentale, l'avvocato – ad avviso dei Giudici di legittimità – non aveva svolto tutte le attività che gli potevano essere ragionevolmente richieste, in particolare non aveva prodotto l'iscrizione del titolo nella partita tavolare del fondo servente.

In altra fattispecie, la Cassazione – sempre in virtù della affermazione del dovere di diligenza dell'avvocato di indicare al Giudice prove indispensabili per l'accoglimento della domanda – ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità professionale del difensore – il quale, in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale, aveva **chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove** sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull'entità dei danni – reputando, erroneamente, che gravasse sul cliente l'onere di provare di aver fornito al difensore la **lista testimoniale**, là dove, invece, era **onere di quest'ultimo dimostrare di aver sollecitato** adeguatamente il cliente a siffatta comunicazione (Cass. civ., 12.4.11, n. 8312, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 4, 587).

Si ritiene, inoltre, che violi il dovere di diligenza professionale l'avvocato che abbia **rinunciato al mandato senza compiere le attività istruttorie necessarie** e senza avvertire il cliente affinché possa provvedervi direttamente o a mezzo di nuovo difensore (Cass. civ., n. 5325/93, cit.).

Allo stesso modo, sussiste la responsabilità professionale dell'avvocato che abbia redatto e notificato un atto di appello privo dell'indispensabile **indicazione della data della udienza di comparizione** (Cass. civ. n. 6967/06, cit.), così come dell'avvocato che abbia ommesso di indicare la data di udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (in uno con l'omessa citazione del teste in prova delegata), con conseguente esclusione del diritto al compenso professionale (Cass. civ., n. 5928/02, cit.).

Per contro, non è configurabile alcuna responsabilità professionale, quanto alle conseguenze di un ritardo di ricezione dell'atto, nella condotta di un avvocato che abbia **richiesto la notifica di un'opposizione a decreto ingiuntivo** tramite il servizio postale solo **cinque giorni prima della scadenza del termine** di cui all'art. 641, comma I, c.p.c., atteso che gli effetti della notificazione a mezzo posta, giusta la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. (nel testo, utilizzabile "*ratione temporis*", anteriore alla modifica apportata dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263) e 4, comma III, della Legge 20 novembre 1982, n. 890, vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo (Cass. civ., 24.4.15, n. 8395, in *Giust. civ. Mass.*, 2015: nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto negligente il comportamento dell'avvocato che aveva affidato al servizio postale la notifica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, a soli cinque giorni dalla scadenza dei termini perentori, ritenendo che egli si era assunto così il rischio della decadenza dall'opposizione nell'eventualità di un ritardo nel perfezionamento della notifica stessa).

### **3. I doveri dell'avvocato di informazione del cliente nel corso del processo**

La prestazione professionale forense, diretta alla rappresentanza e alla difesa tecnica in giudizio, comprende – come già si è avuto modo di evidenziare – anche **precisi obblighi dell'avvocato di informazione** verso il cliente, i quali scaturiscono dal dovere di diligenza professionale (FAVALE).

Si tratta di obblighi codificati anche dal nuovo Codice Deontologico Forense, per il quale "*l'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve*

*informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato*” (art. 27: “*Doveri di informazione*”).

Avvenuta l’instaurazione del processo, l’avvocato ha, dunque, il dovere di informare la parte patrocinata sull’**andamento delle vicende processuali**, nonché su tutto ciò si renda necessario per il buon fine del giudizio (BARCA), affinché la parte possa regolare opportunamente la propria condotta in relazione agli interessi sostanziali coinvolti nel procedimento ed al reperimento degli elementi utili alla propria difesa, pur restando fermo l’esclusivo potere del difensore di attuare la difesa tecnica (Cass. civ., n. 21894/04, cit.).

L’obbligazione informativa in parola si concreta – secondo la Suprema Corte – nel dovere di prospettazione al cliente, **anche nel corso del processo**, delle questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili *ab origine* od insorte successivamente, riscontrate **ostative al raggiungimento del risultato** e/o comunque **produttive di un rischio** di conseguenze negative o dannose, nonché nell’invito a comunicargli o a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, e nello **sconsigliarlo dal proseguire la lite**, ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole e dannoso (Cass. civ., n. 16023/02, cit.).

Tali informazioni sono rilevanti per il cliente, per decidere consapevolmente circa l’adozione di determinate **scelte, in pendenza di lite** (transazione, abbandono della causa, recesso dall’incarico con l’avvocato *ex art. 2237, comma I, c.c.*).

Inoltre, l’obbligazione informativa dell’avvocato – in pendenza del processo – comprende anche **le conseguenze del compimento, o del mancato compimento, degli atti del processo**, e, se del caso, la sollecitazione al cliente nel compierli, ovvero, sussistendo le condizioni, la dissuasione alla loro esecuzione.

Ad esempio, si ravvisa la colpa professionale dell’avvocato che, dopo aver ricevuto l’incarico di instaurare un giudizio davanti al Giudice ritenuto competente, non comunichi tempestivamente al cliente **l’esito di un regolamento di giurisdizione** e, di conseguenza, non lo informi della **necessità di una nuova procura ad litem** per l’instaurazione del giudizio davanti al Giudice fornito di giurisdizione (Cass. civ., n. 6264/03, cit.).

Inoltre, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato, circa la propria **intenzione di proporre o meno impugnazione** avverso una sentenza sfavorevole, non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell’appello, se questi non aveva provveduto ad **informare il cliente sulle conseguenze dell’omessa impugnazione** (Cass. civ., n. 24544/09, cit.).

In tal senso, infatti, è stato ritenuto responsabile, per mancata informativa, il legale che non aveva comunicato al proprio cliente la **possibilità di ricorrere in cassazione**, avverso la pronuncia di inammissibilità dell'appello, per mancato rinnovo della notificazione a opera del legale stesso (Cass. civ., S.U., 26.3.97, n. 2661, in *Foro it.*, 1997, I, 2141).

Al riguardo la Suprema Corte ha sottolineato che – qualora il cliente abbia fornito la prova della conclusione del contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico all'avvocato di proporre azione in giudizio in primo ed in secondo grado – non è necessario il conferimento di ulteriore mandato per agire in sede di legittimità, della cui prova sia gravato il cliente. La sola circostanza che questi non abbia rilasciato la procura speciale richiesta allo scopo non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione del ricorso, gravando sull'avvocato **l'onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione di proporre o meno ricorso per cassazione** avverso la sentenza sfavorevole di secondo grado e di averlo informato di questo esito **e delle conseguenze dell'omessa impugnazione**, nonché l'onere di provare di non aver agito in sede di legittimità per fatto a sé non imputabile (quale il **rifiuto di impugnare o di sottoscrivere la procura speciale da parte del cliente**), ovvero per la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale (Cass. civ., 23.3.17, n. 7410, in *Dir. giust.*, 24.3.17; Cass. civ., n. 24544/09, cit.; Cass. civ., n. 4781/13, cit.; Cass. civ., n. 15454/15, cit.).

Un'altra ipotesi di responsabilità per difetto informativo è stata individuata nel caso dell'avvocato che non aveva comunicato al proprio assistito la **data fissata per l'udienza dibattimentale** pretorile, così facendolo decadere dalla costituzione di parte civile (Cass. civ., 6.2.98, n. 1286, in *Foro it.*, 1998, 6, I, 1917).

Con riferimento alla attività professionale relativa al procedimento di esecuzione forzata, si è ritenuto che le notizie errate circa **l'effettiva consistenza del compendio pignorato**, fornite dall'avvocato al proprio assistito, il quale lo abbia incaricato di partecipare all'asta, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., possono configurare un profilo di responsabilità verso il mandante, sotto il profilo di una carenza di attività di consulenza od assistenza, nel momento decisivo di partecipazione alla gara (Cass. civ., 8.2.12, n. 1764, in *www.italgiure.it*).

Infine, i doveri informativi dell'avvocato verso il cliente, in merito alle circostanze rilevanti in pendenza di giudizio, non vengono meno – con riferimento alle questioni urgenti ed agli adempimenti in scadenza – nel caso di sopravvenuta **cessazione anticipata del mandato professionale** nel corso del processo.

Il dovere di diligenza professionale e il dovere di buona fede impongono, infatti, al “**difensore uscente**” – come si vedrà nel prosieguo (vd. *infra*, CAP. IX) – l’obbligo di informare il cliente dello stato del giudizio e degli adempimenti che restano da compiere, *in primis* di quelli **prossimi a scadenza**, onde agevolare l’attività del difensore subentrante.

Ad esempio, la **nomina di un nuovo difensore**, in sostituzione di quello precedente, presso il quale la parte aveva **eletto domicilio**, non fa venir meno, a carico di quest’ultimo, gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso **l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di sentenze** emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell’incarico (Cass. civ., 12.10.09, n. 21589, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 6, II, 1324).

Tale obbligo rientra infatti – ad avviso della Suprema Corte – nel più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato, se non in virtù della **prova**, posta a suo carico, **di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore** (Cass. civ., n. 21589/09, cit.).

#### **4. Il divieto dell’avvocato di causare un ritardo imputabile nella tutela giudiziaria dei diritti del cliente**

La scelta della “strategia processuale” è competenza dell’avvocato il quale, come in precedenza evidenziato, “*esercita la propria attività in autonomia, indipendenza e libertà*” (art. 2, comma I, della nuova legge professionale forense) ed è “tecnico della materia”, là dove il cliente – nella ordinarietà dei casi – è un profano.

La linea difensiva prescelta dal professionista – in quanto **discrezionale** – non è, quindi, giudizialmente sindacabile in sé, ma lo diventa solo se (e nella misura in cui) essa possa risultare non conforme alla diligenza qualificata dell’avvocato e risulti pregiudizievole (o non utile) per il cliente.

Infatti, il **dovere di diligenza professionale** dell’avvocato nel processo, alla cui pronta definizione il proprio cliente abbia interesse, impone al professionista di adottare le **strategie processuali più funzionali** al contenimento della durata della causa e di compiere tutte le attività necessarie perché il processo si indirizzi, fisiologicamente e **senza “incidenti di percorso”** a lui imputabili, verso la fase decisoria.

Una esplicitazione del dovere in questione è rinvenibile anche nel Codice Deontologico, che impone, tra l'altro, all'avvocato di "*opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita*" (art. 46: "*Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza*").

Per questo, la responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno **ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente** (Cass. civ., n. 18239/17, cit.).

Nel caso affrontato dalla sentenza summenzionata, l'avvocato di un architetto, il quale vantava un credito professionale verso il proprio cliente, aveva **instaurato un giudizio ordinario** per ottenere la condanna del debitore al pagamento del debito. Il processo aveva avuto una lunga durata, sicché il cliente aveva agito contro il proprio legale, addebitandogli la colpa di non avere scelto **la più celere procedura monitoria**, per la quale – a dire dell'attore – sussistevano tutti i presupposti di esperibilità, tra cui l'idonea prova scritta del credito.

I Giudici di merito avevano condannato il legale a risarcire il danno subito dal cliente per violazione del dovere di diligenza professionale nella sua difesa nella controversia giudiziaria. Alla Corte di Cassazione era stata devoluta la questione di diritto se possa costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, la scelta processuale del legale.

La Suprema Corte – nella sentenza da ultimo citata – ha confermato la sentenza di merito, ravvisando **il danno** arrecato al rappresentato nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio giustificato dall'abbondante documentazione a disposizione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione a soddisfacimento del credito, senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario.

In altra fattispecie, la Cassazione ha affermato che, in tema di responsabilità professionale, il difensore, il quale, in corso di giudizio, **dichiari erroneamente la sussistenza di una causa interruttiva del processo** (nella specie, l'avvenuta fusione per incorporazione della società patrocinata), provocandone effettivamente l'interruzione, è responsabile dei danni, da liquidarsi in via equitativa, patiti dal proprio cliente in conseguenza del ritardo nella conclusione della causa, la cui risarcibilità trova conferma – ad avviso dei Giudici di legittimità – anche nella **disciplina sulla responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata dei processi**, di cui alla Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Cass. civ., 6.8.10, n. 18360, in *Giust. civ.*, 2011, 1, I, 131).

Inoltre, si esclude che possa costituire causa di esenzione da tale responsabilità il solo fatto che sussistano **ritardi già accumulati** durante il corso del giudizio, giacché il sovrapporsi di nuove dilazioni aggrava le conseguenze dannose dell'illecito (Cass. civ., n. 18360/10, cit.).

Si ritiene, altresì, che incorra in responsabilità professionale l'avvocato il quale abbia **omesso di provvedere alla riassunzione di un giudizio interrotto**, pur quando abbia rappresentato la necessità della sua sostituzione per sopraggiunto conflitto d'interessi con l'altra parte del giudizio, allorché abbia, nella sostanza, continuato a svolgere attività defensionale sulla base del contratto di patrocinio stipulato con il cliente, per la cui conclusione non occorre – si aggiunge – il rilascio della procura “*ad litem*”, necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass. civ., n. 13927/15, cit.).

Al riguardo – evidenzia la Cassazione – la responsabilità contrattuale del professionista, dovuta alla sua condotta di omessa riassunzione del giudizio, non può essere esclusa sul rilievo che **il cliente non si sia poi attivato** per intraprendere una nuova azione giudiziaria, con accollo dei costi e dei rischi relativi (Cass. civ., n. 7618/97, cit.; Cass. civ., n. 16023/02, cit.), oppure per riassumere tardivamente il processo interrotto (Cass. civ., 15.4.08, n. 9868, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 10, 2015).

Ad avviso dei Giudici di legittimità, infatti, ogni forma di colpevole corresponsabilità del cliente è da escludersi, perché evocarla con riferimento a una **presunta “inerzia”** di quest'ultimo significherebbe **andare oltre il dovere di correttezza**, che pure incombe sul creditore *ex art. 1227 c.c.* (Cass. civ., n. 9868/08, cit.).

## **5. Il dovere dell'avvocato di “particolare diligenza” nelle cause cd. ad elevato rischio di soccombenza**

L'attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un elevato rischio di soccombenza (**cd. “cause, presumibilmente, perse *ab initio*”**), deve essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente, anche sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte (Cass. civ., 2.7.10, n. 15717, in *Giur. it.*, 2010, 12, 2525).

Pertanto – osserva la Suprema Corte – il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito,

ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di una “causa persa”, **senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva**, essendo tale comportamento comunque doveroso, ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente (Cass. civ., n. 15717/10, cit.).

In caso di **assoluta inerzia del difensore** viene, conseguentemente, a configurarsi – anche in tali ipotesi – la sua responsabilità professionale, avendo detta inerzia comunque esposto il cliente **all’incremento del pregiudizio iniziale**, se non altro a causa delle **spese processuali** a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa (Cass. civ., n. 15717/10, cit.: nella specie, il cliente aveva acquistato una autovettura Ferrari da un non proprietario e ne aveva subito l’evizione).

## **6. Il divieto dell’avvocato di agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave**

Tanto il codice di procedura civile (artt. 88 e seg.), quanto la nuova legge professionale (art. 3) ed il nuovo Codice Deontologico Forense (art. 9), esplicitano il **dovere dell’avvocato di agire con lealtà e probità**.

Tale dovere viene violato dal professionista forense in tutti i casi in cui lo stesso agisca o resista in giudizio con **mala fede o colpa grave**.

L’**art. 96 c.p.c.** (“*Responsabilità aggravata*”) sanziona tali condotte, stabilendo quanto segue: “*Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il Giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza*” (comma I). “*Il Giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente*” (comma II). “*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il Giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*” (comma III).

I due elementi che caratterizzano la **responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.** sono – dunque – la presenza di una lite (o di un’attività connessa o successiva ad una lite) e la qualità di parte di un giudizio (o